

COMUNE DI COSEANO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) “;

L'Organo di Revisione del comune di Coseano,

Premesso che:

- In data 16/11/2022 è stata pubblicata sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia) n. 46 - 1° Supplemento ordinario n. 43 – la Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17 istitutiva dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA).
- Ai sensi dell'art. 22 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica dall'1 gennaio 2023.
- L'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) sostituisce dal 1° gennaio 2023, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Imposta Municipale Propria (IMU).

VISTI:

● L'Art. 15 della L.R. 14 novembre 2022 n. 17 prevede che:
“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), i Comuni possono con regolamento:

- a. stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b. stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c. prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d. stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;*
- e. stabilire l'esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità;*
- f. assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”*

- L'Art. 14 della L.R. 14 novembre 2022 n. 17 prevede che:

“1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”.

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- L'art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- L'art. 1, comma 775, della Legge n.197 del 29.12.2022, pubblicata in G.U. n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 è differito al 30 aprile 2023.
- La richiesta di parere del 16/03/2023 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7) del TUEL sulla proposta di delibera che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio

Comunale nella prossima seduta avente ad oggetto **APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE
IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA);**

RICHIAMATO

l'articolo 239 del TUEL prevede che L'organo di revisione esprima il proprio parere sui regolamenti di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali nonché sulle modalità di gestione dei servizi.


ESAMINATA

la proposta di delibera menzionata e la bozza del regolamento predisposta;

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di delibera consiliare avente oggetto *“Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)”*.

Coseano 19 marzo 2023

Il revisore unico

Dott. Antonio Gonano